

luglio 2026

# taxnews

*Informazioni sulle novità  
normative, di prassi e  
giurisprudenza*

imposte dirette | iva e imposte indirette



## ► Imposte dirette

- Art. 1-*sexies* D.L. n. 63/2026 - Proroga versamenti per i soggetti ISA
- Risoluzione n. 18/E del 15.05.2026 - Istituzione del codice tributo «7041» per il credito d'imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica
- Risposta ad interpello n. 107/2026 - Cessione infragruppo di partecipazioni e scissione immobiliare: escluso l'abuso del diritto nelle operazioni di riorganizzazione societaria
- Risposta ad interpello n. 122/2026 - Deducibilità di derivati speculativi aventi ad oggetto *commodities* energetiche
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 12400 del 03.05.2026 - Deducibilità delle penali contrattuali per inadempimento o ritardato adempimento
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13519 del 10.05.2026 - Ritenuta su interessi soci non residenti: prevalenza della disciplina interna sulle Convenzioni internazionali
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 14425 del 15.05.2026 - Utilizzo in compensazione di credito d'imposta non cedibile: qualificazione come credito inesistente
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15107 del 19.05.2026 - Sanzione fissa per errata competenza senza danno all'Erario
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 19140 dell'11.06.2026 - Interessi passivi, inerenza e antieconomicità: natura del giudizio ed onere della prova

## ► IVA e imposte indirette

- Risposta ad interpello n. 94/2026 - Territorialità IVA dei servizi resi a committenti extra-UE nell'organizzazione di eventi
- Risposta ad interpello n. 111/2026 - Cessioni a catena: l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dall'operatore intermedio
- Sentenza della Corte di Giustizia UE del 05.03.2026 Causa C-436/24 - L'assegnazione di punti nell'ambito di un programma di fidelizzazione non configura un «buono» o «voucher» ai fini IVA
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15502 del 28.04.2026 - Stampi e IVA: l'invio all'estero non basta per la non imponibilità



### Art. 1-sexies D.L. n. 63/2026 - Proroga versamenti per i soggetti ISA

L'art. 6 del D.L. n. 89/2026 ha disposto il differimento dei termini per il versamento degli oneri fiscali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive al 20.07.2026, in deroga all'ordinaria scadenza del 30.06.2026, a beneficio di una platea limitata di contribuenti. Successivamente tale normativa è stata abrogata dalla L. n. 113/2026, che ne ha trasfuso le relative disposizioni nell'art. 1-sexies del D.L. n. 63/2026.

La misura si rivolge ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi entro i limiti previsti per ciascun indice, nonché ai contribuenti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli ISA, ai soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1, co. 54-89, L. n. 190/2014), il regime fiscale di vantaggio (art. 27, co. 1, D.L. n. 98/2011) e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese di cui agli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, purché ricorrano i requisiti previsti dalla disposizione.

A vantaggio degli stessi contribuenti, è altresì ammessa la possibilità di un ulteriore differimento dei versamenti entro il trentesimo giorno dalla scadenza prorogata con una maggiorazione dell'importo dovuto pari allo 0.8%, a titolo di interesse corrispettivo. Essendo che il trentesimo giorno a decorrere dal 20.07.2026 cade il 19.08.2026, ovvero nel periodo di sospensione dei versamenti fiscali (i.e. dal 1.08 al 20.08), il pagamento potrà essere effettuato entro il 20.08.2026.

---



## Risoluzione n. 18/E del 15.05.2026 - Istituzione del codice tributo «7041» per il credito d'imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica

Con la Risoluzione n. 18/E del 15.05.2026, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito di cui all'art. 1, co. 448, della L. n. 199/2025, aggiuntivo rispetto al credito d'imposta ZES Unica già riconosciuto a seguito della procedura di riparto delle risorse riferita agli investimenti effettuati nel 2025.

La misura, fruibile a titolo di credito di imposta per il 2026, è riservata esclusivamente alle imprese che, a seguito degli investimenti realizzati in beni strumentali nella Zona Economica Speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno nell'anno 2025, abbiano tempestivamente presentato all'Agenzia delle Entrate la relativa comunicazione integrativa tra il 18.11.2025 e il 02.12.2025 e che, contestualmente, non abbiano fruito per gli stessi investimenti del credito «Transizione 5.0» di cui all'art. 38 del D.L. n. 19/2024.

La misura del credito aggiuntivo è stabilita nella percentuale fissa del 14,6189% dell'ammontare del credito originariamente richiesto in fase di comunicazione integrativa. Il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da trasmettere telematicamente a partire dal 26.05.2026 entro il 31.12.2026 con codice tributo «7041». Resta fermo l'utilizzo del codice tributo «7034» per la fruizione del credito d'imposta ZES Unica ordinario.

L'Agenzia delle Entrate verificherà automaticamente, in sede di elaborazione dei modelli F24, che l'importo compensato non ecceda il credito effettivamente disponibile risultante dalle comunicazioni trasmesse, procedendo in caso contrario allo scarto del modello.

---

## Risposta ad interpello n. 107/2026 - Cessione infragruppo di partecipazioni e scissione immobiliare: escluso l'abuso del diritto nelle operazioni di riorganizzazione societaria

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 107/2026, ha escluso profili di abuso del diritto in una complessa operazione di riorganizzazione societaria caratterizzata da una scissione parziale asimmetrica non proporzionale, preceduta dalla cessione di partecipazioni infragruppo.

L'Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sul tema della scissione asimmetrica utilizzata come strumento per la risoluzione dei conflitti societari interni alla compagine aziendale. Nella Risposta, l'Amministrazione Finanziaria ha confermato l'assenza di condotte elusive o abusive in un disegno di ristrutturazione aziendale volto a separare i destini imprenditoriali di due diversi rami di una stessa famiglia.

La vicenda trae origine da una situazione di stallo gestionale all'interno di una *holding* familiare, i cui consigli di amministrazione erano equamente composti da esponenti di due gruppi di soci, entrambi discendenti dal fondatore della società. A causa di contrasti sulla *governance*, i soci hanno pianificato una complessa operazione straordinaria.

Il piano prevede due passaggi fondamentali: in primo luogo, la cessione di quote a valore di mercato di una controllata operativa dalla *sub-holding* alla *holding* capogruppo, beneficiando del regime di esenzione PEX; in secondo luogo, una scissione parziale asimmetrica non proporzionale della stessa *holding* a favore di due società beneficiarie di nuova costituzione, integralmente partecipate ciascuna da uno dei due soci del gruppo familiare uscente.

Attraverso questa scissione societaria, il primo gruppo di soci mantiene il controllo della società scissa e del settore di attività originario, mentre i componenti del secondo gruppo separano i propri percorsi imprenditoriali diventando soci unici delle due nuove società, a cui vengono assegnate liquidità aziendali, partecipazioni e *asset* immobiliari.



### Imposte dirette: neutralità fiscale e prosecuzione dell'attività

L'Agenzia delle Entrate, richiamando la disciplina sull'evasione fiscale e l'elusione fiscale, ha analizzato l'operazione partendo dalla ricerca di un eventuale vantaggio fiscale indebito.

Per quanto riguarda le imposte dirette, il parere ricorda che la scissione è un'operazione che gode di neutralità fiscale ai sensi del TUIR.

Affinché non emergano profili elusivi, la scissione non deve surrogare la liquidazione della società o l'assegnazione dei beni ai soci per rinviare la tassazione delle plusvalenze latenti, ma deve essere finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività d'impresa da parte di tutte le società coinvolte.

Nel caso in esame, i contribuenti hanno fornito statuti e *business plan* volti a dimostrare lo sfruttamento economico e imprenditoriale profittevole delle risorse finanziarie e immobiliari assegnate alle nuove beneficiarie. Di conseguenza, l'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto l'operazione legittima e non abusiva.

#### Riflessi IVA

In merito all'imposta sul valore aggiunto, il passaggio dei beni per effetto della scissione è stato confermato come «fuori campo» ai fini del tributo, restando fermo l'obbligo di rettifica della detrazione ove ne ricorrano i presupposti normativi.

La cessione infragruppo delle quote sociali è stata invece considerata un'operazione esente.

---

### Risposta ad interpello n. 122/2026 - Deducibilità di derivati speculativi aventi ad oggetto *commodities* energetiche

Con la risposta a interpello n. 122 del 15.06.2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i componenti negativi derivanti dalla valutazione al *fair value* di derivati non di copertura aventi a oggetto *commodities* energetiche (energia elettrica, gas naturale, EUA), imputati a conto economico in base ai corretti principi contabili - qualora riferibili ad attività volte a contenere il rischio e a trarre profitti in un mercato caratterizzato da elevata volatilità dei prezzi - sono inerenti all'attività ordinaria svolta dall'impresa e, conseguentemente, deducibili ai fini IRES ai sensi dell'art. 112, co. 2 e 3-*bis* del TUIR.

Infatti, L'Agenzia ha precisato che «*il sindacato di inerenza in relazione a tali componenti va effettuato caso per caso, valorizzando le circostanze specifiche dello strumento finanziario e tenendo conto dell'operatività del contribuente e delle effettive esigenze che il derivato soddisfa in relazione all'attività esercitata. In particolare, uno dei profili apprezzabili ai fini della verifica dell'inerenza risiede nella dimostrazione che lo strumento finanziario persegue anche una finalità di "copertura gestionale" (i.e. il derivato è usato per gestire il rischio di mercato tipico dell'attività), anche in assenza della formale documentazione attestante la relazione di copertura e ferma restando, in tal caso, la qualificazione contabile e fiscale a titolo di derivato speculativo*».

---



### Ordinanza della Corte di Cassazione n. 12400 del 03.05.2026 - Deducibilità delle penali contrattuali per inadempimento o ritardato adempimento

Con l'Ordinanza n. 12400 del 03.05.2026, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della deducibilità fiscale delle penali contrattuali, soffermandosi sul rapporto tra costo sostenuto dall'impresa, principio di inerenza e valutazione dell'eventuale antieconomicità dell'operazione.

La penale contrattuale, disciplinata dall'art. 1382 c.c., consiste nella pattuizione con cui le parti determinano preventivamente la prestazione dovuta in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento. Dal punto di vista fiscale, il relativo costo può assumere rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa, purché risulti collegato all'attività esercitata.

La Cassazione ha ribadito che la deducibilità delle penali contrattuali deve essere valutata in concreto, alla luce del principio di inerenza. Non è quindi sufficiente la sola previsione della clausola penale all'interno del contratto, essendo necessario verificare il collegamento del costo con l'attività imprenditoriale e con l'operazione da cui esso deriva.

Nell'Ordinanza viene, inoltre, richiamato il tema dell'antieconomicità dell'operazione. La presenza di elementi di manifesta irragionevolezza economica può costituire un indice rilevante ai fini della contestazione della deducibilità da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In tale ipotesi, l'analisi non riguarda la convenienza della scelta imprenditoriale in sé, ma la coerenza del costo rispetto al contesto economico e contrattuale in cui è maturato.

La deducibilità della penale richiede, pertanto, la presenza di elementi idonei a dimostrare la riferibilità del costo all'attività d'impresa. A tal fine possono assumere rilievo il contratto, la clausola penale, la documentazione relativa ai rapporti tra le parti, le circostanze che hanno determinato l'inadempimento o il ritardo, nonché ogni ulteriore elemento utile a ricostruire la natura e la funzione economica dell'operazione.

---

### Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13519 del 10.05.2026 - Ritenuta su interessi soci non residenti: prevalenza della disciplina interna sulle Convenzioni internazionali

Con l'Ordinanza n. 13519 del 10.05.2026, la Cassazione torna su un tema molto rilevante per i gruppi multinazionali, ovvero la corretta applicazione delle ritenute sugli interessi infragruppo e l'individuazione del beneficiario effettivo.

La Corte ha ribadito che quando la normativa interna prevede un'aliquota più favorevole rispetto a quella indicata nella Convenzione contro le doppie imposizioni, il sostituto d'imposta deve applicare la disciplina interna.

Il principio è particolarmente rilevante nei rapporti con Paesi inclusi nelle liste di cooperazione amministrativa, dove la normativa domestica può risultare più vantaggiosa rispetto ai limiti convenzionali.

Nel caso esaminato, relativo ad interessi corrisposti nel 2009 a un socio residente in Belgio, la Corte ha ritenuto applicabile la ritenuta del 12,50% prevista dall'art. 26, co. 5, del D.P.R. n. 600/1973, più favorevole rispetto all'aliquota del 15% indicata dall'art. 11 della Convenzione Italia-Belgio per redditi della stessa natura.

La decisione censura l'impostazione del giudice di secondo grado, secondo cui l'art. 169 del TUIR - che consente l'applicazione della norma interna più favorevole rispetto a quella convenzionale - non sarebbe invocabile dal sostituto d'imposta. La Corte chiarisce, invece, che il principio opera pienamente anche in questo contesto: se la legge interna prevede un prelievo più basso, è quest'ultima a dover essere applicata.

---



## Ordinanza della Corte di Cassazione n. 14425 del 15.05.2026 - Utilizzo in compensazione di credito d'imposta non cedibile: qualificazione come credito inesistente

Con l'Ordinanza n. 14425 del 15.05.2026, la Corte di Cassazione torna sul tema della distinzione tra crediti «non spettanti» e crediti «inesistenti», definendo come «inesistente» il credito d'imposta utilizzato in compensazione da un soggetto diverso dal titolare originario quando la normativa ne esclude la cessione.

La controversia riguardava un credito per incrementi occupazionali maturato ai sensi dell'art. 7 della L. n. 388/2000 e dell'art. 63 della L. n. 289/2002, successivamente ceduto ad un'altra società e da questa utilizzato in compensazione. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'indebita compensazione sostenendo che il credito, essendo per legge non cedibile, dovesse considerarsi «inesistente» in capo al cessionario.

La C.T.R. Lombardia aveva, invece, ricondotto la fattispecie nell'alveo del credito «non spettante», applicando la sanzione ordinaria del 30% prevista per l'utilizzo di crediti esistenti, ma utilizzati in misura superiore al dovuto o in violazione delle modalità previste dalla legge.

La Cassazione ha tuttavia cassato la decisione, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 34452/2023 e precisando che l'inesistenza del credito non ricorre soltanto quando mancano i presupposti sostanziali dell'agevolazione, ma anche quando difettino le condizioni essenziali - formali o soggettive - richieste dalla legge per il suo utilizzo. Secondo la Suprema Corte, il credito deve pertanto considerarsi «inesistente» anche quando, «*pur regolarmente sorto, compete in realtà a un soggetto diverso*». In tale prospettiva, l'utilizzo in compensazione da parte di un soggetto privo della titolarità giuridica del credito integra un'ipotesi di credito «inesistente» e non semplicemente «non spettante». Da tale qualificazione ne discendono i riflessi sanzionatori e di accertamento.

---

## Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15107 del 19.05.2026 - Sanzione fissa per errata competenza senza danno all'Erario

La contestazione di un maggior imponibile e, dunque, di una maggiore imposta, ancorché in ragione di una non corretta imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di reddito, è una contestazione di tipo sostanziale che porta alla determinazione della sanzione in misura proporzionale. Infatti, ai sensi dell'art. 1, co. 4, D.Lgs. n. 471/1997 - al di fuori dei casi di condotte fraudolente - la sanzione da dichiarazione infedele è ridotta di un terzo quando deriva dall'errata imputazione a periodo di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Tuttavia, ciò non preclude al contribuente di invocare l'applicazione della sanzione in misura fissa in assenza di danno all'erario, come stabilito dall'ultimo periodo del citato co. 4.

La Cassazione, con l'Ordinanza n. 15107 del 19.05.2026, afferma il seguente principio di diritto: «*in tema di sanzioni tributarie, ove sia stata accertata, in violazione del principio di competenza di cui all'art. 109 t.u.i.r., l'erronea allocazione temporale di componenti reddituali, il contribuente che invochi l'applicazione della sanzione nella misura fissa di cui all'art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 471 del 1997 [...] deve provare l'assenza di danno erariale*».

---



## Sentenza della Corte di Cassazione n. 19140 dell'11.06.2026 - Interessi passivi, inerenza e antieconomicità: natura del giudizio ed onere della prova

Con la Sentenza n. 19140/2026, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, l'art. 109, co. 5, TUIR non esclude gli interessi passivi dal sindacato dell'inerenza all'attività d'impresa. La disposizione, infatti, si limita a sottrarre tali componenti negativi alla necessità di una correlazione diretta con specifici componenti positivi di reddito richiedendo, ad ogni modo, che il relativo finanziamento sia funzionalmente collegato all'attività d'impresa considerata nella sua unitarietà.

La Corte ribadisce altresì la netta distinzione tra il giudizio di inerenza, avente natura qualitativa e volto ad accertare la riferibilità del costo all'attività imprenditoriale, e quello di antieconomicità o congruità, che presenta invece carattere quantitativo e comparativo. Ne consegue che non è configurabile alcun automatismo tra costo antieconomico e costo non inerente. L'antieconomicità può tuttavia assumere rilievo quale elemento indiziario della non inerenza, purché sia desunta da un accertamento fondato su parametri oggettivi, ricavati dai dati contabili dell'impresa ovvero dalle condizioni di mercato. Diversamente, ove si risolva in una valutazione meramente qualitativa della convenienza dell'operazione, essa degrada ad un inammissibile sindacato sulle scelte imprenditoriali, precluso all'Amministrazione Finanziaria.

Quanto al riparto dell'onere della prova, permane a carico del contribuente l'obbligo di dimostrare, sotto il profilo qualitativo, la riferibilità del costo all'attività d'impresa. Qualora, tuttavia, l'Amministrazione Finanziaria deduca l'antieconomicità del costo quale indice sintomatico della sua non inerenza, incombe sulla stessa l'onere di dimostrare, mediante criteri quantitativi e comparativi, l'incongruità della spesa rispetto ai dati economico-contabili dell'impresa ovvero ai parametri di mercato, quanto, nel caso degli interessi passivi, alla sproporzione del finanziamento contratto. Solo all'esito di tale dimostrazione l'antieconomicità può concorrere a fondare il giudizio di non inerenza.

---



## Risposta ad interpello n. 94/2026 - Territorialità IVA dei servizi resi a committenti *extra-UE* nell'organizzazione di eventi

Con la Risposta ad interpello n. 94/2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile ai servizi resi da una società italiana (Istante) a favore di un committente *extra-UE* nell'ambito della partecipazione ad eventi cinematografici e promozionali organizzati in Italia.

Nel caso esaminato, la società italiana opera in qualità di mandataria senza rappresentanza, curando la selezione e il coordinamento di fornitori nazionali per la prestazione di un articolato pacchetto di servizi, comprendente attività di sicurezza professionale («*close protection*»), accoglienza, trasporti, sistemazioni alberghiere, ristorazione, monitoraggio delle attività promozionali ecc. Inoltre, per l'attività di coordinamento, la società applica un *mark-up* sui costi sostenuti.

La questione sottoposta all'Agenzia riguarda l'individuazione delle regole di territorialità IVA applicabili alle predette prestazioni e, in particolare, la possibilità di ricondurle alla disciplina derogatoria prevista dall'art. 7-*quinquies* del D.P.R. n. 633/1972 in materia di servizi di accesso a manifestazioni culturali e servizi accessori connessi.

L'Agenzia, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cause C-647/17 e C-532/22), chiarisce che l'art. 7-*quinquies* trova applicazione esclusivamente alle prestazioni che attribuiscono il diritto di accesso fisico ad una manifestazione dietro pagamento di un biglietto o di un corrispettivo. Viene pertanto chiarito che la deroga territoriale non può essere estesa ai servizi di carattere preparatorio, organizzativo o logistico che, pur essendo funzionali alla partecipazione all'evento, non consistono nella cessione del titolo di ingresso alla manifestazione. Ne consegue che le attività di supporto e coordinamento svolte dall'Istante non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 7-*quinquies*.

Inoltre, in applicazione del principio dell'identità oggettiva delle prestazioni nel mandato senza rappresentanza (ex art. 3, co. 3, D.P.R. n. 633/1972), i servizi riaddebitati al committente *extra-UE* conservano la propria natura ai fini della territorialità IVA. Pertanto, i servizi alberghieri, di ristorazione e trasporto passeggeri, seguono i criteri speciali dell'art. 7-*quater*, risultando territorialmente rilevanti in Italia, in quanto ivi materialmente eseguiti. Le altre prestazioni, come quelle di sicurezza, monitoraggio promozionale ecc., non essendo soggette a deroghe specifiche, rientrano nella regola generale dell'art. 7-*ter*. Poiché tali prestazioni sono rese ad un committente stabilito fuori dalla comunità, risultano fuori campo IVA per carenza del requisito territoriale.

Analoga conclusione viene raggiunta con riferimento al *mark-up* applicato dalla società; esso costituisce infatti un compenso autonomo per l'attività di coordinamento svolta nei confronti del cliente *extra-UE* e, non essendo prevista alcuna deroga, si applica l'art. 7-*ter* con conseguente esclusione da IVA in Italia per mancanza del presupposto territoriale.

La risposta in commento conferma un'interpretazione rigorosa delle deroghe territoriali connesse al luogo di svolgimento dell'evento, circoscrivendo l'ambito applicativo dell'art. 7-*quinquies* alla sola commercializzazione del diritto di accesso alla manifestazione. Ne deriva la necessità di distinguere analiticamente, anche in sede di fatturazione, tra le prestazioni soggette a criteri territoriali speciali (quali alloggio, ristorazione ecc.) e quelle che seguono la regola generale fondata sul luogo di stabilimento del committente.

---

## Risposta ad interpello n. 111/2026 - Cessioni a catena: l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dall'operatore intermedio

Con la Risposta a Interpello n. 111/2026 del 29.05.2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'ambito di una cessione a catena, qualora l'operatore intermedio comunichi al proprio fornitore un numero di identificazione IVA dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio.



Nel caso di specie, una società polacca vendeva beni ad una società tedesca (istante), residente ai fini IVA in Germania, che successivamente li rivendeva a una società italiana. I beni venivano trasportati direttamente dalla Polonia all'Italia, con trasporto organizzato dall'istante, il quale qualificava l'operazione come triangolazione comunitaria.

Il fornitore polacco emetteva fattura nei confronti della partita IVA tedesca dell'istante, trattando l'operazione come cessione intracomunitaria. L'istante, a sua volta, fatturava al cliente italiano utilizzando la propria partita IVA tedesca. In Germania, l'acquisto dal fornitore polacco veniva dichiarato come acquisto intracomunitario e la successiva vendita al cliente italiano come cessione intracomunitaria. Si precisa che la fattura emessa al cessionario italiano non riportava alcun riferimento all'art. 141 della Direttiva IVA, né al meccanismo del *reverse charge*, e non indicava il cliente italiano quale debitore dell'imposta.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, alla fattispecie in esame trova applicazione l'art. 36-*bis* della Direttiva 2006/112/CE (c.d. «Direttiva IVA»), recepito nell'ordinamento nazionale mediante l'articolo 41-*ter* del D.L. n. 331/1993.

Tale disposizione prevede che, nel caso di beni ceduti e spediti da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente della catena, la spedizione o il trasporto siano imputati esclusivamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Ai sensi dell'art. 41-*ter* del D.L. n. 331/1993, per operatore intermedio si intende il soggetto, diverso dal primo cedente, che organizza la spedizione o il trasporto dei beni direttamente oppure tramite un terzo che agisce per suo conto.

L'Agenzia ricorda inoltre che affinché trovi applicazione la disciplina delle cessioni a catena devono essere soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: i) i beni devono essere oggetto di cessioni successive, con il coinvolgimento di almeno tre soggetti; ii) i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro a un altro; iii) il trasporto o la spedizione devono avvenire direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente della catena.

Quando tali condizioni risultano soddisfatte, l'art. 36-*bis*, paragrafo 1, della Direttiva IVA stabilisce che la spedizione o il trasporto sono imputati alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio, il quale realizza un acquisto intracomunitario, qualora abbia comunicato al proprio fornitore un numero di identificazione IVA rilasciato da uno Stato membro diverso da quello da cui i beni sono spediti o trasportati. Diversamente, qualora l'operatore intermedio fornisca al suo cedente un numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro da cui i beni sono spediti/trasportati, può considerarsi acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio.

Con riferimento al caso concreto, l'Agenzia rileva che, seppur i beni sono stati trasportati dalla Polonia all'Italia, il trasporto è stato organizzato dall'istante - il quale assume quindi il ruolo di operatore intermedio - ed ha comunicato al primo cedente un numero di identificazione IVA tedesco (e non polacco).

Alla luce di tali elementi, l'Agenzia conclude che trova applicazione l'art. 36-*bis* della Direttiva IVA, come recepito dall'art. 41-*ter* del D.L. n. 331/1993.

Ne consegue che la cessione effettuata dall'istante nei confronti dell'acquirente italiano deve essere qualificata come operazione interna rilevante in Italia. Pertanto, la società istante avrebbe dovuto identificarsi ai fini IVA nel territorio italiano per assolvere i relativi obblighi fiscali.



## Sentenza della Corte di Giustizia UE del 05.03.2026 Causa C-436/24 - L'assegnazione di punti nell'ambito di un programma di fidelizzazione non configura un «buono» o «voucher» ai fini IVA

Con la Sentenza del 05.03.2026, resa nella causa C-436/24, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è intervenuta sul trattamento IVA dei programmi di fidelizzazione, chiarendo che i punti attribuiti ai clienti in funzione degli acquisti effettuati non rientrano, di per se, nella nozione di «buono» prevista dalla Direttiva 2006/112/CE (c.d. «Direttiva IVA»).

Il caso esaminato dalla Corte riguarda un programma di fidelizzazione istituito da una società svedese attiva nella vendita di cosmetici e prodotti per la cura dei capelli. Il programma prevedeva l'attribuzione di punti ai clienti in base al valore degli acquisti effettuati. Tali punti potevano essere successivamente utilizzati, in occasione di un nuovo acquisto presso lo stesso fornitore, per ricevere prodotti di valore contenuto inclusi in un apposito assortimento dedicato ai premi.

Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte di chiarire se un simile sistema di punti potesse rientrare nella nozione di «buono» di cui all'art. 30-bis della Direttiva IVA, come modificata dalla Direttiva UE 2016/1065, con la conseguente applicazione della disciplina IVA prevista per i buoni.

La Corte ha ricordato che, ai sensi dell'art. 30-bis, punto 1, della Direttiva IVA, la nozione di «buono» presuppone che:

- lo strumento contenga l'obbligo di essere accettato come corrispettivo, totale o parziale, a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.
- sullo stesso (o sulla relativa documentazione) devono essere indicati i beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, comprese le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Nel caso specifico la seconda condizione è stata ritenuta soddisfatta, per cui la Corte si è dedicata esclusivamente a valutare se i punti assegnati alla clientela implicassero un obbligo, per l'operatore al quale venivano presentati, di accettarli come corrispettivo o parziale corrispettivo.

Si ricorda, infatti, che non rientrano nella definizione di «buono» gli strumenti che non contengono un diritto, per il detentore, di ricevere beni o servizi, ma consentono unicamente di beneficiare di uno sconto sull'acquisto di beni o servizi.

In particolare, i punti riconosciuti ai clienti non comportavano nel caso di specie un obbligo autonomo per il fornitore di accettarli come corrispettivo di una cessione di beni. Essi potevano essere utilizzati soltanto in occasione di un successivo acquisto presso il medesimo fornitore e consentivano al cliente di ottenere, in tale contesto, prodotti aggiuntivi di valore contenuto.

Per tale ragione, la Corte ha escluso che tali punti potessero essere qualificati come buoni ai fini IVA, con conseguente inapplicabilità della disciplina prevista per i buoni.

---

## Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15502 del 28.04.2026 - Stampi e IVA: l'invio all'estero non basta per la non imponibilità

Con l'Ordinanza n. 11502 del 28.04.2026, la Cassazione ha ribadito un principio di grande rilievo per le imprese manifatturiere che operano con clienti esteri: la cessione di stampi non beneficia automaticamente del regime di non imponibilità IVA.

Il caso trae origine da una contestazione dell'Agenzia delle Entrate, che aveva negato il regime di favore a una società italiana per mancata prova dell'effettivo trasferimento degli stampi all'estero. La Suprema Corte ha confermato un orientamento rigoroso: il requisito della movimentazione fisica del bene fuori dal territorio nazionale è imprescindibile, sia nelle cessioni intracomunitarie sia nelle esportazioni.



Particolare attenzione è dedicata alla struttura contrattuale. Affinché l'operazione possa beneficiare della non imponibilità, è necessario che tra le parti sia concluso un unico contratto di appalto, avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni prodotti mediante il suo utilizzo. Lo stampo, quindi, non è considerato autonomamente, ma come parte di un'operazione unitaria.

In tale contesto, la verifica dei requisiti deve avvenire al termine del rapporto contrattuale: lo stampo deve essere spedito all'estero oppure, in alternativa, distrutto o divenuto inservibile. Qualora ciò non avvenga, il regime di non imponibilità viene meno.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda le ipotesi, frequenti nella prassi, in cui lo stampo resti presso il produttore italiano per essere utilizzato in forniture successive. In questi casi, la Cassazione chiarisce che la cessione deve essere assoggettata a IVA in Italia, non rilevando eventuali contratti successivi tra le stesse parti. L'operazione, infatti, si considera fiscalmente esaurita con la conclusione del contratto originario.

La pronuncia si pone in linea con la prassi amministrativa e richiama le imprese alla necessità di una chiara impostazione contrattuale e di un'accurata documentazione dei flussi logistici. In mancanza, il rischio è la riqualificazione dell'operazione come imponibile, con conseguenti recuperi d'imposta.

---

## CONTATTI

BDO Tax S.r.l. Stp  
Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel. 02 58 20 10

[centrostudi@bdo.it](mailto:centrostudi@bdo.it)

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

## Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il 2 luglio 2026.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Tax S.r.l. Stp si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Tax S.r.l. Stp - Tax News - Tutti i diritti riservati.



[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



Vuoi ricevere aggiornamenti e notizie da BDO direttamente via email?  
Iscriviti alle nostre mailing list.

